

1.1 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37

Art. 4 Accordo Stato Regioni 21.12.2011

D.M. 16.01.1997, art. 1

COMUNE DI MILANO
SERVIZI INTEGRATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

INDICE

- Principi generali e riferimenti normativi
- Valutazione dei Rischi
- Organigramma della Sicurezza
- Gestione delle emergenze: cenni
- Organi di controllo e vigilanza
- Comunicazione



**L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 è la
concreta applicazione di quanto stabilito
dall'art. 37 del D.LGS. 81/08**

Le attività lavorative sono suddivise a seconda delle potenzialità di rischio in:

CLASSE RISCHIO **BASSO** - Settori: Commercio, Attività Artigianali, Alberghi Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Informatica, Associazioni Culturali, Servizi domestici

CLASSE RISCHIO **MEDIO** – Settori: Agricoltura, Pesca, Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni, Assistenza Sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, Istruzione


CLASSE RISCHIO **ALTO** – Settori: Attività Estrattive, Costruzioni, Industrie Alimentari, Tessili, Conciarie, Sanità, Raffineria, Sanità e assistenza sociale,...

La Formazione per i lavoratori è stabilita in:

CLASSE RISCHIO BASSO (4 ore Formazione Generale + 4 ore Formazione Specifica)

CLASSE RISCHIO MEDIO (4 ore Formazione Generale + 8 ore Formazione Specifica)

CLASSE RISCHIO ALTO. (4 ore Formazione Generale + 12 ore Formazione Specifica)



DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1997



Art. 1 (Formazione dei lavoratori)



I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della VALUTAZIONE DEI RISCHI e devono riguardare almeno:



i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché



i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione

Lo scopo della formazione...

ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DI DOVER
PARTECIPARE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA DELL'ENTE/AZIENDA

SVILUPPARE LA CONOSCENZA DELLE
NORME SOTTO IL PROFILO LEGALE

RISPETTARE GLI OBBLIGHI NORMATIVI


- SVILUPPARE UNA METODOLOGIA OPERATIVA PER L'ANALISI DEL RISCHIO
- SVILUPPARE UNA METODOLOGIA OPERATIVE PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

RAFFORZARE LA CONSAPEVOLEZZA DEL
RUOLO

RAFFORZARE LE CAPACITA COMUNICATIVE

FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE NORMATIVE E TECNICHE
UTILI A RILEVARE E VALUTARE I RISCHI ED
INTERAGIRE CORRETTAMENTE CON GLI
ALTRI SOGGETTI AZIENDALI PREVISTI DAL D.
LGS. 81/2008, AL FINE DI ELEVARE LA
CULTURA DELLA SICUREZZA.

CENNI STORICI: LA CULTURA DELLA SICUREZZA



PRINCIPI GENERALI: COSTITUZIONE

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Art. 41


L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

PRINCIPI GENERALI: CODICE CIVILE

Art. 2087

Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



PRINCIPI GENERALI: CODICE CIVILE

Art 2050

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.



PRINCIPI GENERALI: CODICE PENALE

Art. 437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

PRINCIPI GENERALI: CODICE PENALE

Art. 452-septies c.p. Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

PRINCIPI GENERALI: T.U. 81/2008

**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**

T.U. 81/2008

Il D.Lgs. 81/08 ha realizzato il riassetto e la riforma delle disposizioni previgenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, elaborando un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

- ✓ l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
- ✓ la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
- ✓ il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- ✓ l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazioni (tecnologie, organizzazione, condizioni operative...).

Parole chiave della sicurezza

PREVENZIONE

PROTEZIONE

DANNO

RISCHIO

PERICOLO



COSA SI INTENDE PER PERICOLO?

Proprietà o qualità intrinseca
di un determinato fattore
avente il potenziale di causare
danni

Esempio:





COSA INTENDI PER DANNO?

Conseguenza negativa di un'azione o di un evento che comporta la riduzione quantitativa o funzionale dell'organismo umano o di sue parti o funzioni.






COSA SI INTENDE PER RISCHIO?


La probabilità di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato
fattore o agente oppure alla loro
combinazione




QUALI DI QUESTE ATTIVITA' CAUSA PIU' SPESSO LA MORTE?



- ARRAMPICATA IN MONTAGNA
- IMMERSIONE SUBACQUEA
 - VIAGGIO IN TRENO
 - MATERNITA'
 - VIAGGIO IN AEREO
- ANESTESIA CHIRURGICA



QUALE MENO?



- ARRAMPICATA IN MONTAGNA
- IMMERSIONE SUBACQUEA
 - VIAGGIO IN TRENO
 - MATERNITA'
 - VIAGGIO IN AEREO
- ANESTESIA CHIRURGICA




| CLASSIFICA | CAUSA DI MORTE | MORTE/ EVENTO |
|------------|----------------------------|---------------|
| 1 | MATERNITA' | 8.200 |
| 2 | ANESTESIA CHIRURGICA | 185.000 |
| 3 | IMMERSIONE SUBACQUEA | 200.000 |
| 4 | ARRAMPICATA IN MONTAGNA | 320.000 |
| 5 | VIAGGIO IN TRENO | 43.000.000 |
| 6 | VIAGGIO IN AEREO | 125.000.000 |

COS'È LA SICUREZZA?




LA SICUREZZA È IL
GIUDIZIO SUL GRADO
DI ACCETTABILITÀ DEL
RISCHIO



L'ASSENZA TOTALE DI RISCHI NON ESISTE.

NON ESISTE NIENTE DI SICURO IN SENSO ASSOLUTO.
POSSIAMO MISURARE GRADAZIONI DI RISCHIO E QUINDI ADEGUATI LIVELLI DI
SICUREZZA






MA QUALI SONO QUESTI
RISCHI?



- Inerenti alla **sicurezza** e alla **salute dei lavoratori** (per es: tagli, schiacciamenti, urti, cadute, ma anche associati a movimentazione manuale dei carichi, ecc.)
- Relativi alla **sistemazione dei luoghi di lavoro** ed alla scelta delle relative attrezzature
- Relativi alla scelta delle **sostanze o dei preparati chimici** impiegati
- Connessi alle **differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi**




Fattori di rischio principali (elenco non esaustivo)



1. Ambienti di lavoro
2. Scale e ponteggi
3. Apparecchi ed impianti elettrici
4. Incendio e/o esplosione
5. Macchine, impianti e lavorazioni
6. Attrezzature di lavoro manuali
7. Mezzi di sollevamento
8. Mezzi ed apparecchi di trasporto
9. Stoccaggio di materiali
10. Movimentazione manuale dei carichi
11. Agenti chimici e cancerogeni
12. Agenti fisici (rumore, radiazioni, etc.)
13. Agenti biologici
14. Videoterminali
15. Rischi legati alla organizzazione del lavoro

COME LI IDENTIFICHIAMO I FATTORI DI RISCHIO?



L'ANALISI DEI RISCHI DI MANSIONE DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE:



- Se l'attività lavorativa espone a **elevato rischio infortunio**
- La mansione è soggetta a **controlli del livello alcolimetrico/controlli sull'uso di sostanze stupefacenti**
- Rischio per **lavoratrici** in stato di gravidanza/puerperio

L'analisi dei rischi di mansione deve tenere in considerazione:



- Genere (maschile/femminile)
 - Età
- Presenza di lavoratori che non parlano correttamente la lingua
- Il lavoro non espone a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale
 - Fattori di stress



COSA SI INTENDE PER VALUTAZIONE DEI RISCHI?



E' il **Processo di valutazione** globale e documentata di **tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, **finalizzata ad individuare** le adeguate misure di **prevenzione e di protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza





COME SI FA LA VALUZIONE DEI RISCHI?

$$C = P + G - 1$$

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: REGOLA

Procedimento di Valutazione dei Rischi nel Comune di Milano.

Ad ogni rischio proprio della singola mansione è stato attribuito un parametro di criticità (C), secondo la seguente metodologia:

«C» indica la **CRITICITA'**, cioè il livello di RISCHIO

$$C = P + G - 1$$

| | | | |
|-----------------|----------|----------|---------------------|
| Gravità' | 4 | 5 | 6 |
| | 3 | 4 | 5 |
| | 2 | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | 3 |
| | | | Probabilità' |

I RISCHI: LA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

| LIVELLO | DESCRIZIONE |
|---------|---|
| 1 | Improbabile: può avvenire un danno per concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti; non sono noti episodi già verificati; il verificarsi del danno provocherebbe incredulità. |
| 2 | Possibile: la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto; è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe moderata sorpresa. |
| 3 | Probabile: esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; si sono già verificati danni per la stessa mancanza; il verificarsi del danno conseguente non susciterebbe alcuno stupore |

I RISCHI: LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA'

| LIVELLO | DESCRIZIONE |
|---------|---|
| 1 | Lieve: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili |
| 2 | Medio: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; esposizione cronica con effetti reversibili |
| 3 | Grave: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; esposizione cronica con effetti irreversibili |
| 4 | Gravissimo: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale |

Indice di Criticità = Indice di gravità + Indice di probabilità – 1

$$C = G + P - 1$$

| Codice | Criticità | Definizione |
|--------|--------------|---|
| 1 | Trascurabile | Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati |
| 2 | Lieve | Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione. Non si ravvisano interventi urgenti. |
| 3 | Modesto | Mantenere sotto controllo i rischi valutando ipotesi di interventi mitigativi. |
| 4 | Moderato | Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi nel breve/medio periodo. |
| 5 | Alto | Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di prevenzione e protezione che riducano il rischio ad una criticità inferiore. |
| 6 | Molto alto | Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il pericolo e comunque ridurre il rischio ad una criticità inferiore. |

La distribuzione delle varie classi di criticità, in base alle diverse combinazioni di gravità e probabilità, può essere rappresentabile graficamente tramite la **matrice di rischio**:

Gravità

| | | |
|----------|----------|----------|
| 4 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 |

Probabilità

PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali => diminuisce il valore di P

PROTEZIONE: insieme di attività o mezzi aventi come obiettivo la riduzione dell'entità del danno
=> diminuisce il valore di G



Per ogni fattore di rischio individuato, l'organizzazione aziendale
deve:




- Eliminare o, se non è possibile, ridurre al minimo il rischio
- Rispettare i principi di ergonomia
- Sostituire ciò che è pericoloso con altro meno pericoloso
- Limitare al minimo i lavoratori che sono o possono essere esposti al rischio
- Utilizzare in maniera limitata gli agenti chimici, fisici e biologici
- Privilegiare i dispositivi di protezione collettiva, rispetto a quelli individuali



LA DIFFERENZA TRA INFORTUNIO E MALATTIA

A top-down view of an elderly construction worker with a grey beard, wearing a yellow safety vest over a plaid shirt, blue jeans, and yellow gloves. He is sitting on a wooden ladder on a grey concrete floor. Around him are various tools: a yellow hard hat, a green power drill, a red toolbox, a hammer, and a pair of pliers. The text is overlaid in the center of the image.

Infortunio sul lavoro
danno al corpo o alla salute causato
da un evento violento in occasione
del lavoro

A photograph showing a doctor in a white lab coat examining a man in blue overalls who is sitting on a bench and holding his shoulder in pain. The doctor is leaning over the man, touching his shoulder. The background is a simple room with a clock on the wall.

La malattia professionale, al contrario, è causata da una esposizione prolungata ad un fattore lesivo (es: MMC, rumore, ecc.)

VALUTAZIONE DEI RISCHI: T.U. ARTT. 17 E 28 D. LGS 81/2008

Art 17

- Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

Art 28

- La valutazione di cui all'articolo 17, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari**, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

Rischi per la sicurezza (infortunistici):

- Tutti quei fattori di rischio che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori durante l'espletamento delle loro mansioni. Tra questi possono essere classificati il rischio d'incendio, il rischio di crollo di parti della struttura, non conformità a carico di parti dell'immobile o di singoli locali, allagamenti, terremoti, macchine che espongono a rischi di traumi o tagli o in generale infortuni vari, esplosioni, impianti e attrezzature di lavoro. In genere in questa classe rientrano quei rischi che possono comportare un grave danno fisico, menomazioni infortuni e nel caso più grave la morte;

Rischi per la salute (igienico ambientali)

- In questa categoria sono raggruppati rischi derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni campi elettromagnetici ecc), o connessi ad esempio alla salubrità dei locali, condizioni igienico sanitarie, microclima e in generale tutti quei fattori che possono compromettere la salute dei lavoratori in casi di esposizione prolungata agli agenti sopra menzionati.

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

Rischi Trasversali Organizzativi: derivanti da criticità connesse alla organizzazione del lavoro e alle mansioni, turni di lavoro, monotonia delle mansioni con azioni meccaniche e non differenziate, criticità derivanti dalle differenze di genere. In tale classe di rischi rientrano tutti i fattori che non possono essere pienamente e univocamente associati ad altre classi ma che in una certa misura possono esporre il lavoratore a molteplici fattori di disagio.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

OBIETTIVO: La valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.


VALUTAZIONE DEI RISCHI

La **PROBABILITÀ** è la condizione di un fatto o di un evento che si ritiene possa accadere, o che, fra più fatti ed eventi possibili, appare come quello che più ragionevolmente ci si può attendere.

La **GRAVITÀ** o **MAGNITUDO** [dal latino magnitudo «grandezza»] del possibile danno che può risultare dal pericolo considerato, caratterizza in modo oggettivo l'entità del fenomeno fisico misurando l'intensità del danno.



La **VALUTAZIONE DEI RISCHI** viene effettuata considerando la combinazioni di diversi fattori:



Prevenzione: Art. 2, lett. n) D. Lgs. 81/2008

«il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno»

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

- L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
- La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature ed impianti;
- L'evitare situazioni di pericolo che possono determinare un danno probabile;
- L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

PROTEZIONE:

«L'azione del proteggere, del riparare cose e persone allo scopo di difenderle da ciò che potrebbe recare loro danno» (Treccani).

In tema di Sicurezza sul lavoro si può distinguere:

Protezione Attiva

- ✓ E' quella che gli stessi operatori devono attivare (estintori, arresti di emergenza) oppure indossare (ex. guanti, scarpe, etc.).

Protezione Passiva

- ✓ Interviene anche senza il comando umano (ex. impianto rilevazione incendio).

PROTEZIONE: I DISPOSITIVI

Dispositivi di protezione collettiva

- ✓ Si intendono i sistemi che intervenendo direttamente sulla fonte inquinante, i quali riducono o eliminano il rischio di esposizione lavoratore e la contaminazione dell'ambiente di lavoro (ex. Cappe di aspirazione utilizzate nei laboratori);

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

- ✓ Qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio indossati o tenuti dal lavoratore destinati a proteggerlo da uno o più rischi durante l'attività lavorativa, suscettibili di minacciare la salute e sicurezza dello stesso. Sono classificati in base alla parte del corpo che devono proteggere: All. VIII D. Lgs. 81/2008.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

Il D. Lgs. 81/2008 delinea al Titolo I_Principi Comuni **l'impianto della «Catena della sicurezza aziendale»**, ovvero individua i soggetti che in azienda per ruolo e per compiti possono e/o devono rivestire le figure indicate nell'organigramma accanto.




ORGANIGRAMMA GESTIONE DELLE EMERGENZE AI SENSI DEL D. LGS.

81/2008

Il D. Lgs. 81/2008 delinea all'art. 43 i compiti del Datore di Lavoro in materia di prevenzione e gestione delle emergenze.

In particolare, il DL deve designare preventivamente i lavoratori di cui incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.





DATORE DI LAVORO

Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro

I DIRIGENTI

Responsabili della organizzazione della sicurezza nella struttura organizzativa

I PREPOSTI


Responsabili della attuazione della Sicurezza nella struttura organizzativa

I LAVORATORI

Responsabili della propria ed altrui sicurezza nella propria attività

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Responsabili della attuazione della Sicurezza nella struttura organizzativa



REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI



Comune di
Milano

ART. 14 – Datori di Lavoro del Comune di Milano (ai sensi del D. Lgs. 81/2008)

<https://sslcommil.comune.milano.it/documents/296431/0/DL+-+Regolamento+Ordinamento+degli+Uffici+e+dei+Servizi+%E2%80%93+ar+t.+14>

I poteri sono esercitati con il supporto ed in collaborazione con il Servizio prevenzione e protezione ed il suo Responsabile, nonché con il Coordinamento dei Medici competenti ed il suo Responsabile;

con il supporto della struttura organizzativa individuata all'interno della macrostruttura e preposta alle attività tecnico-amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro, nonché ad assicurare l'applicazione omogenea ed uniforme, presso tutte le Direzioni dell'ente, delle norme vigenti in materia e delle politiche e linee guida adottate sul tema dell'Amministrazione comunale.



REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

ART. 14 – Datori di Lavoro del Comune di Milano

I Datori di Lavoro del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono individuati nei Direttori di ciascuna delle Direzioni/strutture organizzative collocate in posizione apicale nell'ambito della macrostruttura dell'Ente e nei rispettivi Vice Direttori individuati, con possibilità di alternanza annuale nell'assunzione di tale ruolo e dei connessi poteri e responsabilità.

Limitatamente ai poteri e obblighi connessi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, Datori di Lavoro del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono i Direttori delle **Direzioni tecniche** competenti all'effettuazione degli interventi.



REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

ART. 14 – Datori di Lavoro del Comune di Milano

Alla Direzione Demanio e Patrimonio compete il coordinamento e presidio delle attività gestionali, svolte dai Datori di Lavoro individuati, correlate all'applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

Ai Datori di Lavoro individuati, con riferimento al personale/uffici e spazi assegnati, **spettano, in ragione della qualifica dirigenziale ricoperta, autonomi poteri decisionali, di gestione e di spesa, nei limiti delle risorse economiche assegnate e delle previsioni del Piano Triennale delle Opere Pubbliche**, nonché, in ragione del ruolo assunto, ogni potere e responsabilità previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

DELIBERAZIONE DI G.C. N.2108 DEL 20/10/2016

ART. 14 – Datori di Lavoro del Comune di Milano – Gestione spazi condivisi.

Si applica il criterio della prevalenza:

- in relazione agli stabili comunali in cui insistono parti comuni/condivise da più Direzioni/strutture organizzative, sarà Datore di Lavoro di tali spazi comuni il Direttore/Responsabile della struttura organizzativa apicale cui sono assegnati il maggior numero di dipendenti e/o spazi nei predetti edifici comunali.



ART. 15 – Responsabile Prevenzione incendi

Il Responsabile delle attività in materia di prevenzione incendi del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è individuato:

a) per gli immobili di nuova edificazione, nel dirigente apicale delle Direzioni Tecniche responsabili dell'esecuzione dei connessi interventi.

Una volta completati i lavori di edificazione ed ottenute tutte le certificazioni tecniche richieste dalla vigente normativa, ivi compresa la Certificazione di Prevenzione Incendi (CPI), l'immobile sarà consegnato nella disponibilità della Direzione competente rispetto all'utilizzo/funzione dello stesso che sarà poi tenuta agli adempimenti di cui al successivo punto b) primo capoverso. Tale fattispecie si configura anche nell'ipotesi di ristrutturazione integrale dell'edificio comunale;



ART. 15 – Responsabile Prevenzione incendi

b) per gli immobili edificati ed in uso da parte dell'Amministrazione

- **se già provvisti di CPI**, nel dirigente apicale della Direzione cui sono assegnati gli spazi destinati ad uffici/servizi. Compete in tal caso al dirigente individuato sia attivarsi, prima della scadenza dei termini di validità del certificato, per il relativo rinnovo, sia monitorare, nel periodo di vigenza del CPI, la permanenza delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, avuto riguardo alle attività svolte; - **se privi del CPI**, nel dirigente apicale della Direzione cui sono assegnati gli spazi destinati ad uffici/servizi in relazione alla destinazione finale dell'immobile, che si attiverà, unitamente ai dirigenti apicali delle Direzioni Tecniche responsabili, per l'attuazione degli interventi necessari al rilascio del CPI in coerenza con la relativa programmazione prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

L'ASSETTO DEL COMUNE DI MILANO ED IL REFERENTE

81

- Per l'assetto aggiornato del Comune di Milano verificare il portale all'indirizzo:

<https://sslcommil.comune.milano.it/sgsl/organigramma>

La figura del Referente 81:

E' una specifica figura individuata da ciascun direttore centrale, che funge da supporto operativo nella applicazione del D.Lgs. 81/08.

Verifica elenco aggiornato sul Portale, all'indirizzo:

<https://sslcommil.comune.milano.it/sgsl/organigramma>

DATORE DI LAVORO

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- ✓ Assunzione consapevole del ruolo
- ✓ Organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione
- ✓ Misure generali di tutela

OBBLIGHI NON DELEGABILI

- ✓ Valutare tutti i rischi presenti in azienda ed elaborare Documento di Valutazione
- ✓ Designare il R.S.P.P.: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

DATORE DI LAVORO
ART. 2 COMMA 1
LETT B) D. LGS.
81/2008

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, per l'organizzazione in cui il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione in generale o dell'unità produttiva in particolare (vedi art. 2 D.Lgs. 81/08).

Nella Pubblica Amministrazione, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, individuato dall'organo di vertice della singola amministrazione, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Al Datore di Lavoro competono le responsabilità di natura decisionale. Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Art. 17 D.Lgs. 81/08).

Per la identificazione e la realizzazione degli obiettivi di sicurezza, il Datore di Lavoro si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e di altre risorse che di volta in volta si rendono necessarie.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, ha nominato i Datori di Lavoro del Comune di Milano.

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

Designazione e nomine

- ✓ I lavoratori “Incaricati” alla prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso e gestione delle emergenze
- ✓ Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Obblighi e responsabilità

- ✓ Richiedere l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali
- ✓ Consultare i Rappresentanti dei Lavoratori
- ✓ Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi
- ✓ Aggiornare le misure di prevenzione
- ✓ Fornire ai lavoratori i D.P.I.
- ✓ Responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza nel sistema italiano (Costituzione, Codice Civile, Codice Penale ecc.).

PREPOSTO: ART. 2 COMMA 1 LETT E) D. LGS. 81/2008

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

PREPOSTO: COMPITI

sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

PREPOSTO: COMPITI

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

PREPOSTO: COMPITI

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

((f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate))

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

IL PREPOSTO DI FATTO: UN APPROFONDIMENTO

L'art. 299 del D. Lgs. 81/08 sancisce il principio di effettività: gli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri spettanti a tali figure;

Pertanto, potrebbero essere considerati preposti anche persone non investite di incarichi formali, come ad esempio: soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani, etc.

Nella sentenza n. 22246 del 29/05/2014 Cass. Pen., si desume che Preposto cd. "di diritto" è il soggetto che svolge le funzioni tipiche delineate dall'art. 2 lett. e) D.lgs. n.81/08 sulla base di uno specifico incarico e di specifiche direttive ricevute dal datore di lavoro. Preposto "di fatto" è invece colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall'art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.

LAVORATORE: ART. 2 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 81/2008

Il lavoratore è la persona che, **indipendentemente** dalla **tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un **Datore di Lavoro pubblico o privato**, **con** o **senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

L'art. 20 del D. Lgs. 81/08 sancisce gli obblighi dei lavoratori, chiamati a prendersi cura della sicurezza e della salute, sia propria che delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

LAVORATORE: DOVERI

Art. 20 D. Lgs. 81/2008

In conformità con la formazione, le istruzioni ed i mezzi forniti dal Datore di Lavoro, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. In particolare i lavoratori devono:

- lett. *a)* **contribuire**, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

- lett. *b)* **osservare** le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- lett. *c)* **utilizzare correttamente i macchinari**, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

LAVORATORE: DOVERI

lett. *d)* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi loro a disposizione ;

lett. *e)* segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto, nonché dei dispositivi di sicurezza e dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione ;

lett. *f)* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo ;

lett. *g)* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori ;

lett. *h)* partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;

lett. *i)* sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

LAVORATORE: SANZIONI TU

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3.

LAVORATORE: SANZIONI DISCIPLINARI CENNI

Le sanzioni possono essere:

- il rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;
- la multa;
- la sospensione dal servizio;
- il licenziamento senza preavviso.



Lavoratore: sanzioni disciplinari Cenni

Il lavoratore, inserito nel Comune di Milano dovrà osservare, oltre ai doveri richiamati all'art. 20 del D. Lgs. 81/2008, anche le procedure predisposte dal SPP e MC dei Datori di lavoro, a disposizione all'indirizzo:

[https://sslcommil.comune.milano.it/sicurezza/aree-tematiche.](https://sslcommil.comune.milano.it/sicurezza/aree-tematiche)


A titolo puramente esemplificativo:

- ✓ SPP n. 002 Utilizzo di scale portatili in sicurezza
- ✓ SPP n. 005 Comportamento per una corretta gestione e fruizione degli impianti ed utilizzatori elettrici
- ✓ SPP – MC n. 008 Esposizione accidentale a materiale biologico potenzialmente infetto

In caso di mancata osservanza il DL potrà utilizzare i provvedimenti disciplinari elencati in precedenza.

Come segnalare un problema di sicurezza:

<https://sslcommil.comune.milano.it/sgsl/come-segnalare-un-problema>



T.U. 81/2008: NOVITÀ

La Scheda di rischio mansione: rappresenta l'espressione sintetica di tutti i rischi inerenti ogni singola mansione. In essa sono riportate le criticità frutto della applicazione articolata e puntuale dei criteri di valutazione individuati nel DVR del Comune di Milano.

<https://sslcommil.comune.milano.it/sicurezza/valutazione-dei-rischi/schede-rischio-di-mansione>

The screenshot shows the website interface for the Comune di Milano, specifically the 'Salute e Sicurezza sul Lavoro' section. The header includes the city logo and navigation links: Home, SGSL, Sicurezza (highlighted), Formazione, Salute, Normativa, and Link utili. A sidebar on the left contains a menu with 'Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro' expanded to show 'Sicurezza' (highlighted) and 'Schede rischio di mansione' (highlighted in red). The main content area is titled 'Schede rischio di mansione' and contains a descriptive paragraph. Below the text is a search form titled 'Analisi Mansioni' with input fields for 'Cod. Mansione' and 'Mansione', and 'Cod. Direzione' and 'Direzione', along with buttons for 'Lista Mansioni', 'Lista Direzioni', 'Trova', 'Trova Tutte', and 'Annulla'.

Comune di Milano
Salute e Sicurezza sul Lavoro

Mappa del sito

Home SGSL **Sicurezza** Formazione Salute Normativa Link utili

Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ▼

Sicurezza ▲

- Cos'è
- Team sicurezza
- Valutazione dei rischi
- Schede rischio di mansione**
- Documento di valutazione dei rischi interferenze (DUVRI)
- Sopralluoghi
- Documentazione
- Aree tematiche

Formazione ▼

Salute ▼

Schede rischio di mansione

Le Schede di Mansione rappresentano l'espressione sintetica della valutazione di tutti i rischi inerenti ogni singola mansione. In esse sono riportate le criticità frutto della applicazione articolata e puntuale dei criteri di valutazione individuati nel DVR del Comune di Milano.

Analisi Mansioni

Mansione

Cod. Mansione Mansione **Lista Mansioni**

Direzione

Cod. Direzione Direzione **Lista Direzioni**

Trova Tutte

Trova **Annulla**


LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

La *ratio* e la filosofia del D. Lgs. 81/2008, sottolineato spesso anche dalla Suprema

Corte di Cassazione si basano e prevedono collaborazione tra le parti in gioco.

Infatti, l'obiettivo imposto dalla normativa – ovvero il continuo

miglioramento dei livelli di SSL in azienda – è comune e condiviso da tutte le figure, e ciascuna partecipa per il proprio compito.





LA GESTIONE DELLA SICUREZZA COMUNE DI MILANO

Gara Europea per i servizi integrati in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Periodo 01.12.2016 – 29.02.2020 - aggiudicata al R.T.I. così composto:

- H. S. Raffaele - Resnati S.p.A. (Mandataria)
- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico
- NIER Ingegneria S.p.A.
- EMIT Ente Morale G. Feltrinelli per incremento istruzione tecnica
- N.S.I. - NIER – Soluzioni Informatiche s.r.l.
- Sintesi S.p.A.

che insieme garantiranno

- il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza : G. Cavallone
- il Servizio Prevenzione e Protezione : RSPP G. Carniel e 8 Addetti,
- la Formazione : resp. Scientifico V. Volpe e 6 Docenti,
- la Sorveglianza Sanitaria : Coord. Medici Competenti E. Proto e 9 Medici,
- la fruizione di unico sistema informatico : SISMED accessibile ai D.L. e Referente 81.

UNA RISORSA: IL PORTALE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il lavoratore del Comune di Milano può accedere al Portale in due modi:

- ✓ Direttamente dalla *intranet* del Comune di Milano con il proprio *account*
- ✓ Digitando nella barra degli indirizzi di qualsiasi *browser* di navigazione Internet l'indirizzo:

sslcommil.comune.milano.it/home

- ✓ Con la prima modalità, trattandosi di accesso riservato tramite account dei dipendenti, il lavoratore può accedere a tutte le funzionalità e informazioni a disposizione sul Portale, mentre con la seconda modalità, essendo ad accesso libero, possono non essere disponibili alcune informazioni.

COME ACCEDERE AL PORTALE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Portale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro del Comune di Milano si presenta come in figura:

I menu disponibili sono:

- ✓ SGS (Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro)
- ✓ Sicurezza
- ✓ Formazione
- ✓ Salute
- ✓ Normativa
- ✓ *Link utili*



COME ACCEDERE AL PORTALE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La navigazione è possibile in due modalità equivalenti:

- ✓ attraverso la barra superiore avvicinando il puntatore ad uno dei menu a tendina;
- ✓ attraverso l'apertura dei sottomenu presenti sul lato sinistro della pagina attraverso l'apertura dei sottomenu presenti sul lato sinistro della pagina.

| SOPRALLUOGHI SPP | |
|---|---|
| PROGRAMMA SOPRALLUOGHI SCUOLE NIDI INFANZIA OTTOBRE DICEMBRE 2017 | PROGRAMMA SOPRALLUOGHI TECNICI 2017.XL SX |
| 03/04/2017 08:59:03 | 22/03/2017 15:40:47 |

Sono inoltre disponibili:

- Notizie in Primo Piano
- Sopralluoghi in programma

ASSEGNAZIONE ADDETTI SPP E MEDICI COMPETENTI PER DATORE DI LAVORO: IL PORTALE

Le figure tecniche di Supporto, SPP e MC:

Per ciascuna Direzione vi sono uno o più ASPP (addetti al Servizio Prevenzione e Protezione), coordinati dal RSPP (Responsabile del Servizio).

E' possibile verificare il gruppo di lavoro all'indirizzo:

<https://sslcommil.comune.milano.it/sgsl/organigramma>

Viceversa, sull'home page del Portale si trova il programma dei sopralluoghi annuali suddivisi per ASPP:

<https://sslcommil.comune.milano.it/home>.

Allo stesso modo, ciascuna Direzione è assistita da uno o più medici competenti, coordinati dal Medico Coordinatore.

Sul portale, nella Sezione Salute, alla voce *Team Salute* è riportato l'elenco del personale dedicato alla sorveglianza sanitaria, raggiungibile anche attraverso questo indirizzo:

<https://sslcommil.comune.milano.it/salute/assegnazione-organizzativa>.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è lo strumento tecnico che supporta i datori di lavoro in dirigenti e preposti nell'assolvimento delle proprie responsabilità.

Inoltre, il SPP dà organicità a tutte le attività finalizzate alla sicurezza in un contesto lavorativo specifico.



LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio deve avere addetti in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione lavorativa:

- Che dispongano di mezzi e tempo adeguati ai loro compiti;
- Che posseggano specifiche capacità e requisiti professionali: almeno diploma di istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.



LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è composto dagli Addetti e dal Responsabile e provvede a:

- individuare e valutare i fattori di rischio unitamente alle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti;
- elaborare le misure di prevenzione e protezione e verificarne l'efficacia tramite procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di formazione e informazione;
- partecipare alla riunione periodica;
- informare i lavoratori sui rischi, sulle misure di prevenzione e sicurezza;
- effettuare i sopralluoghi negli ambienti di lavoro con la partecipazione degli RLS.



LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico Competente è il medico incaricato dal Datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Partecipa alla Valutazione dei Rischi, collaborando con il Servizio di Prevenzione e Protezione. La sorveglianza sanitaria è un'attività di prevenzione che si fonda sul controllo medico del lavoratore, ma richiede anche la conoscenza approfondita dell'organizzazione del lavoro, degli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esposizione ai fattori di rischio professionale e degli specifici effetti sulla salute dei lavoratori.

Obiettivo della sorveglianza sanitaria è quindi la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori che si esplica attraverso:

- ✓ valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi (**idoneità alla mansione specifica**);
- ✓ ***verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate.***

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: MEDICO COMPETENTE

- ✓ L'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 precisa che la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa, secondo le indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente, oltre che a richiesta del lavoratore.
- ✓ La sorveglianza sanitaria deve essere svolta, laddove prevista, anche per i rischi evidenziati nel "Documento di valutazione dei rischi" seppur in assenza di obbligo normativo ma presente ed evidenziato, motivato, oggettivato, secondo i criteri evidenziati nello stesso.
- ✓ Al di fuori di tali rischi, ai sensi dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 20 maggio 1970), è vietato al Datore di Lavoro far sottoporre ad accertamenti sanitari i propri dipendenti dal medico competente.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: VISITE MEDICHE

Si distinguono in:

Visite **pre-assuntive/preventive, periodiche**, al **cambio mansione**, alla ripresa del lavoro dopo **assenza** per motivi di salute **superiore a 60 giorni continuativi** ed alla **cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente** (esempio radioprotezione). Nell'ambito della programmazione della sorveglianza sanitaria, i protocolli sanitari rappresentano strumenti di indubbia utilità che devono essere calibrati sui rischi specifici, tenendo conto dello stato generale di salute del lavoratore e degli indirizzi scientifici più avanzati. L'atto conclusivo della sorveglianza sanitaria è l'emissione del giudizio di idoneità che deve avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ specifico rispetto alla mansione
- ✓ conoscenza del luogo di lavoro
- ✓ conoscenza delle modalità lavorative
- ✓ conoscenza dei presidi di prevenzione
- ✓ conoscenza dei DPI

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: MC E GIUDIZIO

Gli esiti della sorveglianza sanitaria, relativamente ad ogni lavoratore «sorvegliato» si traducono in giudizi di:

- ✓ **Idoneità;**
- ✓ **idoneità parziale, temporanea o permanente, con limitazioni o prescrizioni:** *il lavoratore non può svolgere alcune delle attività previste dal mansionario ovvero le deve svolgere con particolari cautele. Spetta al datore di lavoro (in collaborazione con il medico competente ed il RSPP) verificare se tali limitazioni sono compatibili con il mantenimento di quello specifico posto di lavoro;*
- ✓ **Inidoneità temporanea:** *per un certo periodo il lavoratore non può svolgere i compiti della propria mansione; al termine di tale periodo il lavoratore andrà rivisto dal medico che formulerà il nuovo giudizio;*
- ✓ **Inidoneità permanente:** *in questo caso il lavoratore non può più svolgere la mansione specifica. In funzione dell'art. 42 che prevede che il DDL, adibisca ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, Il medico competente parteciperà a fornire le indicazioni specifiche in merito anche attraverso la rivalutazione della idoneità alla nuova mansione.*

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: MC E COMUNE DI MILANO

Nel contesto del Comune di Milano, il Servizio di Sorveglianza Sanitaria è composto da dieci Medici Competenti, coordinati da uno di loro in qualità Responsabile, ovvero Medico Coordinatore.

I piani di Sorveglianza sanitaria -suddivisi per mansione-sono reperibili sul sito del Comune:

<https://sslcommil.comune.milano.it/salute/piani-sanitari>

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA:RLS

- ✓ E' **consultato** dal Datore di Lavoro in merito a: valutazione rischi; programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; nomina RSPP e Medico Competente, attività di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro; organizzazione della formazione di cui all'articolo 37.
- ✓ **Può accedere ai luoghi di lavoro** e riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Il Datore di Lavoro è tenuto a consegnargli, in visione, dietro sua richiesta, copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), del DUVRI e del registro infortuni;
- ✓ Formula **osservazioni** in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali, di norma è sentito;
- ✓ **Partecipa alla "Riunione Periodica"** ex art.35 D.Lgs. 81/08;
- ✓ Riceve una **formazione tale da assicurare adeguate nozioni di prevenzione**;
- ✓ Promuove l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- ✓ Avverte il responsabile dell'azienda sui rischi individuati nel corso della propria attività;
- ✓ **Può fare ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro (vedi art. 2 lett. i) D.Lgs. 81/08).
- Concorre, assieme alle altre figure previste nel D.Lgs. 81/08, ad individuare le misure di miglioramento delle condizioni di sicurezza sui posti di lavoro.
- Nel Comune di Milano, come in molte PP.AA. sono designati da RSU.

Il RLS ha compiti specifici, tutti volti a favorire il dialogo tra l'azienda (leggasi anche Preposti, Dirigenti, Datore di Lavoro), le figure tecniche (Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente) e i lavoratori su temi specifici concernenti i lavoratori negli ambienti in cui esercitano la propria attività.



Mail istituzionale RLS

rls@comune.milano.it

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA:RLS, COMUNE DI MILANO

Nel contesto del Comune di Milano i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono nominati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) dell'Amministrazione e costituiscono il riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza per i lavoratori.

L'elenco aggiornato dei nominati si trova all'indirizzo:

<https://sslcommil.comune.milano.it/sgsl/organigramma>.

Si raggiunge l'elenco aggiornato dei soggetti in carica, cliccando sulla immagine del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.

Inoltre, si può utilizzare (per ciascun RLS) l'indirizzo di posta nome.cognome@comune.milano.it

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN SINTESI

NON è un formatore

NON è un tecnico della formazione

NON progetta o gestisce la formazione **NON**

è il responsabile della formazione

ma è un lavoratore che **VIENE CONSULTATO** dal datore di lavoro, il quale ricevendo da questi notizie e conoscenze che, sommate alle proprie, gli permettono di avere una maggior visione del problema per poi decidere in autonomia le misure più adeguate da adottare.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: ADDETTO ALLE EMERGENZE

QUANTI “Addetti alle emergenze”

- ✓ Designati da Datore lavoro o Dirigenti
- ✓ In base agli spazi, uffici, reparti

I LAVORATORI DESIGNATI

- ✓ Non possono rifiutare la designazione
- ✓ Rifiuto: solo con giustificato motivo
- ✓ Devono essere in numero sufficiente
- ✓ Disporre delle attrezzature adeguate

FORMAZIONE


Frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento periodici



LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: ADDETTI ALLE EMERGENZE

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- ✓ Dimensioni e tipologia di attività
- ✓ Organizzazione della squadra
- ✓ Organizzazione delle emergenze
- ✓ Segnalazioni al numero unico delle emergenze **112**



LA VALUTAZIONE SECONDO il D.M 03/09/2021



Rischio incendio

DENOMINAZIONE DEI CORSI



Dal 04/10/2022 anche le denominazioni dei corsi di formazione per addetti antincendio cambieranno. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative vengono comunque individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.



Da attività ad alto rischio ad Attività di livello 3: attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.



Da attività a medio rischio ad Attività di livello 2: attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata.



Da attività a basso rischio ad Attività di livello 1: presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio

Cambiano le denominazioni dei corsi:

Da **rischio alto**

a **Livello 3**


Da **rischio medio**

a **Livello 2**

Da **rischio basso**

a **Livello 1**

ADDETTI ANTINCENDIO



LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: ADDETTI PRIMO SOCCORSO

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- ✓ Dimensioni e tipologia di attività
- ✓ Organizzazione della squadra
- ✓ Assistenza medica in rapporto con servizi esterni - 112



CORSO DI FORMAZIONE

In base alla tipologia dell'Azienda, è svolto da personale medico o infermieristico, in base alle disposizioni del D.M. 15 luglio n. 388/2003: «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni».




LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

T.U. 81/2008: novità


Cosa si intende per **SEGNALETICA DI SICUREZZA**?

Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi:

- ✓ un cartello;
- ✓ un colore;
- ✓ un segnale luminoso o acustico;
- ✓ una comunicazione verbale o un segnale gestuale.



LA GESTIONE DELLE EMERGENZE



- I segnali di forma quadrata o rettangolare, di colore **VERDE** o **ROSSO**, e disegni **BIANCHI**
- Sono detti “segnali di salvataggio”, perché ci indicano come salvarci la vita nelle situazioni di massima emergenza.

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

Esempi di cartelli di salvataggio



Esempi di cartelli per segnalazioni antincendio



LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: PRIMO SOCCORSO AZIENDALE




Se il lavoratore assiste ad un infortunio deve immediatamente avvertire l'addetto al Primo Soccorso in modo che si possa gestire l'emergenza come previsto dall'organizzazione aziendale

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

1. **P**ROTEGGERE:

eliminare la causa e allontanare l'infortunato dalla fonte di **pericolo**



2. **A**VERTIRE telefonare subito al 112



3. **S**OCCORRERE: attuare i primi interventi in particolare la Rianimazione Cardiopolmonare



LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: INCENDIO

La “**combustione**” è una reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile con l’ossigeno accompagnata da sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce.



LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: INCENDIO

Accensione diretta

“quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra in contatto con un materiale combustibile in presenza di ossigeno”

Esempi: operazioni di taglio e saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigaretta, lampade e resistenze elettriche, scariche statiche.




LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: INCENDIO

- ✓ Mantenere la calma
- ✓ Seguire il PEI (Piano Emergenza Interno) e le indicazioni della squadra emergenze
- ✓ I cartelli attrezzature anti-incendio: Forma quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su fondo rosso
Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della superficie



Lancia
antincendio



Scala



Estintore



Telefono
per gli
interventi
antincendio

ORGANI DI VIGILANZA

I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:

- ✓ Agenzia di Tutela della Salute (ATS)
- ✓ Ministero del lavoro
- ✓ INAIL
- ✓ Vigili del Fuoco

Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono:

- ✓ Carabinieri
- ✓ Polizia di stato
- ✓ Polizia Locale
- ✓ Uffici di sanità aerea e marittima
- ✓ Autorità marittime, portuali ed aeroportuali
- ✓ I.S.P.R.A.



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



Polizia di Stato



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ORGANI DI VIGILANZA: ATS

Agenzia di Tutela della Salute

Tutti gli operatori sono pubblici ufficiali ed hanno **facoltà di accesso** ed obbligo di denuncia.

Alcuni sono ufficiali di polizia giudiziaria, con **potere di accesso**, obbligo di comunicazione delle notizie di reato e di formulazione di prescrizioni e facoltà di emanare disposizioni.

Ad essi compete, inoltre, individuare i reati, impedire che vengano portati ad ulteriori conseguenze, informare l'autorità giudiziaria ed individuare i responsabili dei reati.

Per ulteriori informazioni ed approfondimento:

<https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-Servizi/Guida-ai-servizi/Lavoratori-e-Decreto-81-2008>

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

ORGANI DI VIGILANZA: INAIL

L'Inail svolge attività di prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Realizza e promuove la costante evoluzione di un sistema integrato di tutela del lavoratore e di sostegno alle imprese.


Contribuisce a divulgare le conoscenze nel campo della sicurezza e salute sul lavoro anche attraverso la realizzazione di convegni, seminari e workshop su tematiche generali e specifiche, la promozione di studi e ricerche sia sulle dinamiche del fenomeno infortunistico in generale sia su specifiche aree di rischio.

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza.html>

The logo for INAIL, consisting of the letters 'I', 'N', 'A', 'I', 'L' in a bold, blue, sans-serif font. The 'A' is stylized with a white negative space.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

VIGILANZA E CONTROLLO: MECCANISMO



Agenzia di Tutela della Salute (ATS)

Vigili del Fuoco MINISTERO DEL LAVORO

INAIL

ISPEL *Organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per la Sperimentazione, ricerca, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, dal 2010 soppresso e relative funzioni confluite nell'INAIL*

Coordinamento tra gli enti Banca dati infortuni

VIGILANZA E CONTROLLO: PROCEDURA COMUNE MILANO

In caso di sopralluogo di ATS è necessario che ciascuna figura, per competenza, segua le istruzioni operative della procedura SPP MC n. 010 «Gestione dei Rapporti con Ente di Controllo» che si trova nella sezione:

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO → PROCEDURE → ISTRUZIONI OPERATIVE

al seguente indirizzo:

https://sslcommil.comune.milano.it/documents/296431/333273/010_PROC%20SPP_%20VERBALI%20ASL_15%20Maggio%202009.pdf

In particolare, il lavoratore deve dare immediata comunicazione al Dirigente/ Posizione organizzativa.



COMUNICAZIONE

LA COMUNICAZIONE, ASPETTI FONDAMENTALI

È importante la “competenza comunicativa” delle figure e del sistema



È necessario che all'interno del sistema di prevenzione aziendale sia attivo un flusso informativo e che esso sia bidirezionale.

LA COMUNICAZIONE, ASPETTI FONDAMENTALI

Per l'efficacia del sistema è necessario:

- **rendere stabili le occasioni relazionali** (periodicità reale della riunione);
- **segnalare** sempre al proprio preposto o superiore le non conformità che da quasi infortunio si potrebbero trasformare in un infortunio;
- **agevolare la partecipazione** dei lavoratori anche attraverso istituti aziendali bilaterali (comitati, gruppi circoli);
- **costruire alleanze**, riprogettando contenuti e modalità di relazione sulla base di finalità comuni.



LA COMUNICAZIONE, ASPETTI FONDAMENTALI

Per l'efficacia del sistema è necessario:

- Competenze relazionali
- Consapevolezza del ruolo

Il ruolo implica responsabilità e relazioni in funzione di obiettivi, presumendo competenze polivalenti che possono essere sviluppate e potenziate



LA COMUNICAZIONE, UN PROCESSO CIRCOLARE

Il Documento di Valutazione di Rischi come processo di interazione costante fra le figure aziendali investite da responsabilità di SSL.


Lo scambio di informazioni deve essere:

- codificato per ruolo
- uniformato con procedure e metodi
- revisionato periodicamente

Lo schema seguente mostra come le informazioni di SSL debbano seguire un percorso continuo di INPUT ed OUTPUT fra le figure delineate dalla normativa.



COMUNICAZIONE *EX LEGE* RIUNIONE PERIODICA, ART. 35 D.LGS



GRAZIE PER L'ATTENZIONE